



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 marzo 2024 n.58

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132, così come differito dall'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.80 adottata nella seduta del 6 marzo 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**SETTORI DI ATTIVITÀ SOGGETTI AL NULLA OSTA DEL CONGRESSO DI
STATO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DI
CUI AL DECRETO DELEGATO 14 MARZO 2024 N.50**

Art. 1

(Settori sensibili)

1. Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato n.50/2024 le seguenti attività economiche e settori merceologici:
 - a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
 - b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
 - c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazione primaria;
 - d) tutte le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
 - e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
 - f) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie e dell'investigazione privata;
 - g) le attività di commercio all'ingrosso di preziosi, ad esclusione dell'attività di commercio all'ingrosso di orologi;
 - h) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere comunque richiesto e deliberato anche preventivamente alla costituzione della società.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 22 giugno 2018 n.68, ad eccezione di quelle previste al punto 8) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto citato, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, sono considerate comunque valide anche per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare.

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre a far data dal 1° luglio 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

